



E' possibile inserire in successione un soggetto residente all'estero privo di codice fiscale?

Sebbene nella [risposta ad interpello n. 407/2023](#) l'Agenzia delle Entrate citi questa possibilità, in determinati casi particolari e soltanto se impossibilitati a richiedere il codice fiscale all'Amministrazione finanziaria (facendo anche riferimento alla [risoluzione del 14 febbraio 2023, n. 5/E](#)), al momento le procedure telematiche e le specifiche tecniche predisposte dalla stessa Agenzia **NON** prevedono questa possibilità.

La dichiarazione di successione deve in questo caso essere presentata unicamente nella forma cartacea, come precisato nella suddetta risposta 407/2023.

Al momento non si conosce se e quando le specifiche tecniche verranno aggiornate per permettere questa possibilità anche per la trasmissione telematica.

Ricordiamo infine che - in taluni casi disciplinati dall'art. 6 del D.P.R. 605/1973 - è possibile richiedere *un codice fiscale provvisorio* formato da 11 cifre.

*[...] Coloro che sono tenuti agli obblighi di indicazione del numero di codice fiscale di altri soggetti hanno diritto di riceverne da questi ultimi comunicazione scritta e, se tale comunicazione non perviene almeno dieci giorni prima del termine in cui l'obbligo di indicazione deve essere adempiuto, possono rivolgersi direttamente all'Amministrazione finanziaria, anche utilizzando sistemi telematici, previa indicazione dei dati di cui all'articolo 4, relativi al soggetto di cui si richiede l'attribuzione del numero di codice fiscale. L'obbligo di indicazione del numero di codice fiscale dei soggetti non residenti nel territorio dello Stato, cui tale codice non risulti già attribuito, si intende adempiuto con la sola indicazione dei dati di cui all'articolo 4, con l'eccezione del domicilio fiscale, in luogo del quale va indicato il domicilio o sede legale all'estero. **Nel caso in cui non sia stato possibile acquisire tutti i dati indicati nell'articolo 4 relativi ai soggetti cui l'indicazione si riferisce, coloro che sono tenuti a tale indicazione devono richiedere l'attribuzione di un codice numerico all'Amministrazione finanziaria, che provvede previo accertamento delle ragioni addotte.** Se l'indicazione del numero di codice fiscale o dei dati di cui all'articolo 4 deve essere fatta nelle comunicazioni di cui alla lettera c) del precedente comma, i soggetti tenuti ad indicarli possono sospendere l'adempimento delle prestazioni dovute ai soggetti interessati fino a quando ne ricevano comunicazione da questi ultimi o dall'Amministrazione finanziaria. [...]*